



Francesca Tortoriello  
Notaio

Repertorio n.139

Raccolta n.120-----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilatredici, il giorno dodici febbraio, alle ore venti e venticinque minuti.-----

In Andria, nel mio studio sito in Via Napoli n. 74.-----

Innanzi a me dottoressa FRANCESCA TORTORIELLO, Notaio in Andria, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Trani, è presente:-----

- l'Ing. LEONETTI VITO SALVATORE, nato in Andria il 26 giugno 1944 ove risiede alla via Cappuccini n.17, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "AIL BAT O.N.L.U.S.", con sede in Trani presso il reparto di Ematologia della struttura ospedaliera ASL - BAT, attualmente dislocata presso l'Ospedale Civile di Trani, presso la quale sede domicilia per la carica, codice fiscale e Partita IVA 92068170726-----

Il comparente, DELLA CUI IDENTITÀ PERSONALE IO NOTAIO SONO CERTO, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della detta associazione, riunitasi in seconda convocazione in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:-----

- Modifica degli articoli 1 (uno) - 8 (otto) - 10 (dieci) e 15 (quindici) dello Statuto in ossequio a quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia con nota del 9 novembre 2012, protocollo n. 2012/39651 ai fini dell'iscrizione nell'Anagrafe ONLUS dell'associazione;-----

- Adozione del nuovo Statuto.-----

Io Notaio do atto che l'assemblea si svolge nel modo seguente. Assume la Presidenza, a norma di legge e di statuto, il richiedente medesimo, nella dichiarata qualità, il quale consta e fa constare:-----

1. che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art.7 dello statuto sociale, in seconda convocazione, almeno venti giorni prima della data fissata per l'assemblea;-----

2. che l'assemblea convocata in prima convocazione il giorno 11 febbraio 2013 alle ore 12:00 è andata deserta, come lo stesso Presidente dichiara ed attesta;-----

3. la presenza, in proprio, come risulta da foglio di presenza che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" (Allegato "A"), di numero venti (n.20) soci, su ventinove (29) che rappresenta il totale dei soci che hanno diritto di voto ai sensi dell'art.10 dello Statuto Sociale;-----

4. la presenza dell'intero organo amministrativo, nella sua stessa persona quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e di PESCHECHERA CARMELA, nata a Barletta il 12 settembre 1964, in qualità di Vice Presidente; RENNA DONATO, nato il 22 settembre 1974 a Minervino Murge, in qualità di Tesoriere; di di LERNIA FELICE, nato il 20 maggio 1959 a Trani, in

Registrato	a
Barletta	
il 13/02/2013	
n. 1185	
Serie 1T	



qualità di Segretario; di TARANTINI ANTONIETTA, nata il 19 maggio 1963 a Trani, di PUNTILLO MICHELE, nato a Banzi il 10 ottobre 1957 e di SBANO EMANUELE, nato in Andria il 4 maggio 1948, in qualità di Consiglieri.-----

Il Presidente:-----

- accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, ai sensi di legge e di statuto;-----

- considerato che ai sensi dell'articolo 8 dello statuto l'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci effettivi, e che le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti;-----

-----dichiara-----

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul menzionato ordine del giorno alla discussione del quale nessuno dei presenti si oppone dichiarandosi tutti sufficientemente informati.-----

Preliminarmente i soci confermano l'assunzione della Presidenza da parte del comparente medesimo e dichiarano comunque l'assemblea validamente presieduta.-----

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno il Presidente espone ed illustra all'assemblea le ragioni che rendono opportune le modifiche degli articoli 1 (uno) - 8 (otto) - 10 (dieci) e 15 (quindici) dello Statuto in ossequio a quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia con nota del 9 novembre 2012, protocollo n.2012/39651 ai fini dell'iscrizione nell'Anagrafe ONLUS dell'associazione:-----

A) aggiungendo all'articolo 1 il quarto comma, che è del seguente letterale tenore:-----

*"1/4 L'Associazione è un ente di diritto privato senza fini di lucro, libero ed apartitico; è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, e, stante la democraticità della struttura, l'elettività, la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dai soci, chiede di beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi in materia di ONLUS.-----*

Ai fini del riconoscimento dell'Associazione quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, si prevede espressamente:-----

a) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nello svolgimento delle attività previste nell'articolo 2 (due) dello statuto allegato;-----

b) il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste nel predetto articolo 2 (due) dello statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;-----

c) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a

favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;-----

d) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;-----

e) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;---

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;-----

g) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, tesa a prevenire la temporaneità della partecipazione e a garantire la partecipazione attiva alla vita dell'ente";-----

B) rispettando nell'assunzione di dipendenti il limite previsto dal combinato disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera d) e comma 6 lettere c) ed e) del D. Leg.vo n.460/97, sicché il decimo comma dell'articolo 15 è del seguente letterale tenore:-----

"15/10 Assumere e dimettere dipendenti, fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico; nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi, nel rispetto del combinato disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 460/97; successivo comma 6, lettera c), che stabilisce un limite alla corresponsione ai componenti organi amministrativi o di controllo di emolumenti individuali annui in misura non superiore al compenso massimo previsto dal D.P.R. 645/94 e dal D.L. 239/95, convertito nella L. 3 agosto 1995 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; e comma 6 lettera e), che stabilisce un limite alla corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi in misura non superiore oltre il 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.";-----

C) eliminando la possibilità per i soci di rilasciare deleghe o essere rappresentati per delega nelle assemblee, sicché il nuovo testo degli articoli 8 e 10 è del seguente letterale tenore:-----


ART. 8 - Costituzione Assemblea - 8/1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita:-----

a) per le deliberazioni di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) dell'art. 6 precedente:-----

- in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei Soci effettivi e - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti;-----

b) per le modificazioni statutarie:-----

- in prima convocazione, quando siano presenti almeno due ter-



zi dei Soci effettivi e-----  
- in seconda convocazione, quando sia presente almeno la metà  
dei Soci effettivi;-----

c) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione:-----  
- sia in prima convocazione che in seconda convocazione, quan-  
do siano presenti almeno tre quarti dei Soci effettivi.-----

8/2 Il Socio soggetto diverso dalla persona fisica può parte-  
cipare e votare tramite persona che ne abbia la rappresentanza  
a norma di legge e del proprio statuto.-----

8/4 In ogni caso, il Socio effettivo per partecipare all'As-  
semblea deve avere versato la quota associativa per l'anno in  
corso";-----

ART. 10 - Deliberazione Assemblea - 10/1 Ogni Socio effetti-  
vo presente ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assem-  
bleari.-----

10/2 Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio consun-  
tivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i  
Componenti del Consiglio di Amministrazione (art.11) non hanno  
voto né possono rappresentare altri Soci.-----

10/3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, anche  
quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti si allon-  
tanano o si astengono dal voto.-----

10/4 Nello stesso modo l'Assemblea provvede alle nomine; in  
caso di parità di voti, si considera eletto:-----

- Consigliere chi sia Socio da maggior tempo;-----

- Revisore o Probiviro, il Socio, con precedenza sul non So-  
cio, e , tra Soci, quello che lo sia da maggior tempo;-----

- In caso di ulteriore parità, il più anziano di età.-----

10/5 Per lo scioglimento e l'estinzione della Associazione,  
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci ef-  
fettivi ai sensi dell'articolo 21, 3° comma, del Codice Civi-  
le.-----

10/6 Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto  
nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto, di  
regola, dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o,  
quando sia redatto da un Notaio, dal Presidente dell'Associa-  
zione (art.15/a) e dal Notaio.-----

10/7 Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o  
sospese soltanto a norma dell'art. 23 del Codice Civile".-----

Chiusa la discussione il Presidente invita l'assemblea a deli-  
berare in merito e l'assemblea all'unanimità e con il voto fa-  
vorevole di tutti i soci espresso per alzata di mano,-----

-----d e l i b e r a-----

1) di approvare la modifica degli articoli sopra riportati;---

2) di adottare il nuovo Statuto che sottoscritto dal comparen-  
te si allega al presente atto sotto la lettera "B" (Allegato  
"B").-----

Il Presidente, accertata la validità della votazione e procla-  
matone il risultato, non essendovi altro da deliberare, né al-  
cuno degli intervenuti chiedendo la parola, dichiara sciolta

la seduta alle ore-----  
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarandomi di averne esatta conoscenza, così come tutti gli intervenuti.-----


Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale e ne ho dato lettura al comparente.-----

Da me scritto su tre fogli in gran parte con mezzo elettronico ed in piccola parte a mano su otto pagine intere e quanto di questa nona.-----

Sottoscritto alle ore venti e quarantacinque minuti.-----

F.to Vito Salvatore Leonetti; Francesca Tortoriello Notaio;  
segue sigillo.-----







Francesca Tortorella  
Notaio

-----STATUTO AIL BAT O.N.L.U.S.-----  
-----SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA BAT-----  
-----DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-----  
-----PARTE PRIMA-----  
-----GENERALITA'-----

-----ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA-----

1/1 E' costituita l'Associazione denominata "AIL BAT O.N.L.U.S.", Sezione della Provincia di Barletta, Andria, Trani della "Associazione Italiana contro le Leucemia-linfomi e mieloma ONLUS". L'associazione potrà utilizzare la formula abbreviata di "AIL BAT O.N.L.U.S." nelle manifestazioni esteriori.

1/2 L'associazione ha sede presso il reparto di Ematologia della struttura ospedaliera ASL - BAT attualmente dislocata presso l'Ospedale Civile di Trani, salvo il trasferimento in altro Comune della stessa struttura ospedaliera, che sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione all'AIL Nazionale.


1/3 L'Associazione ha la durata illimitata nel tempo; può essere sciolta dall'Assemblea dei Soci (art. 20).

1/4 L'Associazione è un ente di diritto privato senza fini di lucro, libero ed apartitico; è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, e, stante la democraticità della struttura, l'elettività, la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dai soci, chiede di beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi in materia di ONLUS.

Ai fini del riconoscimento dell'Associazione quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, si prevede espressamente:

- a) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nello svolgimento delle attività previste nell'articolo 2 (due) dello statuto allegato;
- b) il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste nel predetto articolo 2 (due) dello statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- c) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- d) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- e) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.

Att. "B"  
del'atto  
n° 120 del  
Roc



662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;-----  
g) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle  
modalità associative volte a garantire l'effettività del  
rapporto medesimo, tesa a prevenire la temporaneità della  
partecipazione e a garantire la partecipazione attiva alla  
vita dell'ente.-----

-----ART. 2 SCOPO-----

2/1 La Sezione "AIL BAT O.N.L.U.S." é Socia dell'AIL NAZIONALE  
(Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma  
ONLUS) e persegue nell'ambito provinciale di riferimento gli  
obiettivi previsti dall'Art 4 dello Statuto dell'AIL  
Nazionale, e in particolare:-----

a) promuovere nella Provincia BAT lo sviluppo e la diffusione  
delle ricerche scientifiche sulle leucemie ed altre emopatie  
maligne e favorire l'organizzazione e l'assistenza  
sociosanitaria in nuove leve di ricercatori;-----

b) facilitare gli scambi di informazione scientifica e  
patrocinare convegni di studio;-----

c) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle  
autorità, di enti, di istituzioni, società e privati  
cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative  
alle leucemie,-----

alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono  
come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;

d) collaborare con gli organi legislativi e di governo della  
Provincia e degli altri Enti locali per una corretta  
applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani  
e programmi per lo studio di nuovi provvedimenti esplicando  
ove occorra opera di persuasione e stimolo;-----

e) collaborare, a livello locale, con le autorità, con gli  
istituti e i servizi dipartimentali, con le divisioni e i  
centri ospedalieri nell'organizzazione e nel miglioramento sia  
dei servizi, strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza  
sanitaria e di quella sociale in favore dei leucemici ed altri  
emopatici e delle loro famiglie;-----

f) sostenere il reparto di Ematologia dell'Unità Sanitaria  
A.S.L. BAT e assistere moralmente ed economicamente i pazienti  
ed i loro familiari, operando volontariamente, senza fini di  
lucro, in armonia con le finalità statutarie ed operative  
della "Associazione Italiana contro le Leucemie" con sede in  
Roma, riconosciuta con il Decreto del Presidente della  
Repubblica n.481 del 19 settembre 1975 ed iscritta nel  
Registro delle Persone Giuridiche al n.263/75 (presso il  
Tribunale di Roma), qui di seguito denominata per brevità  
"AIL".-----

2/2 A tale scopo, l'Associazione può quindi, tra l'altro, nei  
limiti dei mezzi patrimoniali disponibili, provvedervi anche  
convenzionandosi con Enti Pubblici e con privati -  
patrocinare, promuovere, organizzare, gestire - in proprio,  
per conto altrui, direttamente, con o tramite altre



iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per:-----

a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie;-----

b) promuovere il contatto e la collaborazione tra gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggior numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie;-----

c) potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;-----

d) facilitare gli scambi di informazione scientifica e patrocinare convegni di studio;-----

e) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro tumori maligni;--

f) collaborare con gli organi legislativi e di governo della Regione Puglia, della Provincia BAT e degli altri Enti locali per una corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi, per lo studio di nuovi provvedimenti, esplicando ove occorra opera di persuasione e stimolo;-----

g) collaborare, a livello locale, con le autorità, con gli istituti e i servizi dipartimentali, con le divisioni e i centri ospedalieri nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;-----

h) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni e attuare ogni altro mezzo e attività finalizzata agli scopi sociali, nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenendo conto di quanto previsto dalle leggi n. 1 e 107 del 1991 e di quelle eventuali emanande.-----

2/3 Nel perseguimento dei predetti scopi la "AIL BAT" della provincia BARLETTA - ANDRIA - TRANI agisce nel rispetto dello Statuto dell'AIL Nazionale e dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività.-----

Eventuali controversie tra l'Associazione Nazionale e la Sezione AIL BAT saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.-----

#### -----ART. 3 - SOCI-----

3/1 L'Associazione si compone di soci effettivi ed associati sostenitori;-----

3/2-a Sono soci effettivi dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo nonché le persone aventi



residenza e/o domicilio nella Provincia della BAT, che, attraverso esplicita domanda, siano ammesse dal Consiglio di Amministrazione e abbiano versato la quota associativa stabilita dalla Assemblea.-----

3/2-b Sono Soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che abbiano versato un contributo liberale minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione ovvero versino anche una tantum un contributo di rilevante valore e/o collaborino volontariamente e gratuitamente alle attività della Associazione indipendentemente dalla corresponsione di un contributo finanziario.-----

3/2-c Solo i soci effettivi in regola con il versamento delle quote hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.-----

3/3 Il socio effettivo può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 del Codice Civile; viene considerato recedente se non ha versato la quota associativa entro un mese dal secondo invito scritto rivoltogli; non può ripetere, anche quando non abbia cessato di appartenere alla Associazione, le quote associative e gli eventuali contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile.-----

3/4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare benemeriti coloro che, a suo giudizio, hanno acquistato particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo (art. 2) e onorari coloro che, a suo giudizio, onorano l'Associazione con la loro adesione.-----

#### -----ART. 4 - PATROMONIO E BILANCI-----

4/1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:-----

- a) dalle quote associative versate dai Soci;-----
- b) da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche: siano esse finalizzate alla realizzazione di specifiche attività intraprese dall'Associazione oppure devolute per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;-----
- c) da eventuali donazioni, eredità e legati;-----
- d) da eventuali rimborsi derivanti da convenzioni ed entrate rinvenienti da attività commerciali e produttive marginali;---
- e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite dall'Associazione.-----

4/2 Tutto il patrimonio dell'Associazione è disponibile per le spese di funzionamento, di mantenimento (correnti), di investimento (in conto capitale) e di realizzazione degli scopi istituzionali e delle iniziative previste nel precedente articolo 2, ad eccezione di quei beni che, per espressa volontà dei donanti o del testatore non debbano essere alienati.-----

4/3 L'anno finanziario comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.-----

4/4 Per ogni anno finanziario, il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Soci:-----

a) entro fine novembre, il Bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo, con allegata la situazione finanziaria presunta al 31 dicembre dell'anno in corso;-----

b) entro fine aprile, il Bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi: dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separata.-----

4/5 Il Bilancio consuntivo approvato deve essere inviato all'associazione Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione.-----

-----**PARTE SECONDA**-----

-----**ORDINAMENTO**-----

-----**ART. 5 - ORGANI**-----

Gli Organi dell'Associazione sono:-----

1) l'Assemblea dei Soci (artt. 6 e 10);-----

2) Il Consiglio di Amministrazione (artt. 11 e 15);-----

3) il Collegio dei Revisori (artt. 16 e 17);-----

4) Il Collegio dei Proviviri (art. 18).-----

Capo I -- Assemblea dei Soci-----

-----**ART. 6 - Competenza Assemblea**-----

Sono di competenza dell'Assemblea dei soci:-----

a) la determinazione della quota associativa annuale per i soci effettivi e quella minima per gli associati sostenitori;-

b) la determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11), precisando che solo per la prima volta in sede di atto costitutivo il Presidente sarà nominato dall'Assemblea;-----

c) la nomina del Collegio dei Revisori e del suo Presidente (art. 16);-----

d) la nomina, eventuale, del Collegio dei Proviviri e del suo Presidente (art. 18) e l'approvazione del bilancio annuale, preventivo e consuntivo (art. 4/4) e del programma delle attività (art. 15/7);-----

e) l'acquisto dei beni immobili, l'accettazione di donazioni e di eredità, il conseguimento di legati;-----

f) le modificazioni dello Statuto;-----

g) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art. 20).-----

-----**ART. 7 - Convocazione Assemblea**-----

7/1 L'assemblea dei soci viene convocata - nei mesi di aprile e di novembre di ogni anno e ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio di Amministrazione o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio dei Revisori; il Collegio dei Proviviri o almeno un decimo dei soci effettivi - dal Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da



quello della sede dell'Associazione - da affiggere all'albo della sede e comunicare ai Soci Effettivi per posta ordinaria o con altri mezzi di comunicazione (fax, posta elettronica, etc.) almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa.-----

7/2 L'avviso deve contenere anche la data per la seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.-----

7/3 Quando vi siano modificazioni dello Statuto all'ordine del giorno dell'Assemblea l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.-----

-----**ART. 8 - Costituzione Assemblea**-----

8/1 L'Assemblea dei Soci é validamente costituita:-----

a) per le deliberazioni di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) dell'art. 6 precedente:-----

- in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei Soci effettivi e - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti;-----

b) per le modificazioni statutarie:-----

- in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei Soci effettivi e-----

- in seconda convocazione, quando sia presente almeno la metà dei Soci effettivi;-----

c) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione:-----

- sia in prima convocazione che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci effettivi.---

8/2 Il Socio soggetto diverso dalla persona fisica può partecipare e votare tramite persona che ne abbia la rappresentanza a norma di legge e del proprio statuto.-----

8/4 In ogni caso, il Socio effettivo per partecipare all'Assemblea deve avere versato la quota associativa per l'anno in corso.-----

-----**ART. 9 - Presidenza Assemblea**-----

9/1 Assume la presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci; in mancanza, chi viene designato dalla maggioranza dei soci presenti.-----

9/2 Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario: di regola, nella persona del Segretario di cui all'art. 15/3 seguente e nella persona di un Notaio, invece, quando siano all'Ordine del giorno modificazioni statutarie o lo scioglimento e l'estinzione dell'associazione.-----

9/3 Il presidente dell'Assemblea nomina pure due Scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede, quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulle nomine o su altro argomento di sua competenza.-----

-----**ART. 10 - Deliberazione Assemblea**-----

10/1 Ogni Socio effettivo presente ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.-----

10/2 Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Componenti del Consiglio di Amministrazione (art.11) non hanno voto né possono rappresentare altri Soci.-----

10/3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti si allontanano o si astengono dal voto.-----

10/4 Nello stesso modo l'Assemblea provvede alle nomine; in caso di parità di voti, si considera eletto:-----

- Consigliere chi sia Socio da maggior tempo;-----

- Revisore o Provisore, il Socio, con precedenza sul non Socio, e, tra Soci, quello che lo sia da maggior tempo;-----

- In caso di ulteriore parità, il più anziano di età.-----

10/5 Per lo scioglimento e l'estinzione della Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci effettivi ai sensi dell'articolo 21, 3° comma, del Codice Civile.-----

10/6 Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto, di regola, dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o, quando sia redatto da un Notaio, dal Presidente dell'Associazione (art.15/a) e dal Notaio.-----

10/7 Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'art. 23 del Codice Civile.-----

-----**Capo II - Consiglio di Amministrazione**-----

-----**ART. 11 - Composizione Consiglio**-----

11/1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e non più di undici Soci effettivi secondo determinazione dell'Assemblea dei Soci.-----

11/2 Possono partecipare alle sedute di Consiglio persone, anche estranee all'Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire ai membri del Consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che loro competono.-----

11/3 I Consiglieri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina, determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio Consuntivo del periodo e alle nuove nomine assembleari. Prestano la loro attività gratuitamente così come sono gratuite tutte le prestazioni fornite dagli aderenti all'associazione e sono rieleggibili.-----

11/4 I Consiglieri nominano fra di loro il Presidente che rappresenta legalmente l' Associazione in ogni sede e un Vicepresidente.-----

11/5 I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a due adunanze consiliari (art. 13) consecutive, sono considerati dimissionari.-----

11/6 Se vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera consiliare approvata dal Collegio dei Revisori; quelli così nominati restano in carica

fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.--  
11/7 L'intero Consiglio di Amministrazione cessa dall'ufficio  
quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la  
maggioranza dei suoi membri; gli altri suoi Componenti  
rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finché  
l'Assemblea dei Soci convocata d'urgenza (art.7) - dai  
Consiglieri restanti o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori  
- abbia ricostituito il Consiglio.-----

-----**ART. 12 - Convocazione Consiglio**-----

12/1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal  
Presidente o, in di lui mancanza od assenza dal  
Vicepresidente, o per mandato di uno di loro, dal Segretario,  
mediante avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora  
ed il luogo che può anche essere diverso da quello della sede  
dell' Associazione da comunicarsi, nei modi stabiliti dal  
Consiglio stesso a ciascun Componente del Consiglio di  
Amministrazione e del Collegio dei Revisori almeno dieci  
giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante  
ritenga urgente, mediante telegramma o fonogramma, almeno  
quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono  
venire abbreviati sull'accordo di tutti i Componenti del  
Consiglio e del Collegio dei Revisori in carica.-----

12/2 Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato  
quando ne facciano richiesta scritta indicandone l'Ordine del  
giorno, almeno tre dei suoi Componenti; decorsi inutilmente  
dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal  
Collegio dei Revisori.-----

-----**ART 13 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio**-----

13/1 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono  
validamente costituite con la presenza della maggioranza dei  
suoi Componenti in carica; questi non possono farsi  
rappresentare.-----

13/2 Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi  
Componenti presenti anche quando per qualsiasi motivo alcuni  
di questi si allontanino o si astengano dal voto; in caso di  
parità, é determinante il voto del Presidente dell'adunanza.--

13/3 Alle adunanze consiliari assistono di diritto: i Revisori  
ed il Segretario che, di regola, ne redige il verbale.-----

13/4 le deliberazioni devono constare del verbale trascritto  
nell'apposito Libro del Consiglio di Amministrazione e  
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.---

-----**ART. 14 - Rappresentanza e Poteri**-----

14/1 La rappresentanza dell'Associazione in qualsiasi sede, di  
fronte a terzi e in qualsiasi ordine e grado di giudizio  
spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento,  
al Vicepresidente, con facoltà di delegare e di proporre  
azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado,  
in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi  
amministrativi, nominando avvocati, procuratori, consulenti  
tecnici e periti, nonché di stipulare transazioni e

compromessi.-----

14/2 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci (art.6).-----

14/3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri al Presidente, al Vicepresidente ed agli altri suoi Componenti, individualmente, disgiuntamente, congiuntamente o costituendoli in Giunta Esecutiva o Comitato di Presidenza, di cui determina le norme di funzionamento.-----

14/4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare di conferire procura, per singoli atti, contratti o per categorie di atti e contratti anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.-----

14/5 Il Consiglio di Amministrazione partecipa - in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della regione di appartenenza - alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.-----

**---ART . 15 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione---**

Al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'articolo 14 precedente, competono, in particolare le seguenti attribuzioni:-----

15/1 Nominare, nel proprio seno, il Presidente dell'Associazione, al quale spetta: rappresentare l'Associazione, convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e le adunanze consiliari, sovrintendere alla valorizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, compiere quant'altro previsto dalla legge e dallo Statuto;----

15/2 Nominare, nel proprio seno il Vicepresidente, il quale coadiuva il Presidente e, in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, ne fa le veci con i poteri di rappresentanza e quelli delegati per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio;-----

15/3 Nominare, anche al di fuori dell'Associazione, previa accertata necessità per il regolare funzionamento dell'Associazione medesima, il Segretario dell'Associazione e, ove lo ritenga, il Vicesegretario - determinandone i poteri, gli eventuali compensi, solo se non soci e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso - per coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di preparazione, convocazione, costituzione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee dei Soci e delle adunanze consiliari;-----

curare la tenuta del Libro delle Assemblee, del Libro del Consiglio, dello Schedario dei Soci, del Protocollo della corrispondenza e degli Atti dell'Associazione;-----

15/4 Nominare, anche al di fuori dell'Associazione, previa accertata necessità per il regolare funzionamento dell'associazione, il Tesoriere dell'Associazione e, ove lo



ritenga, il Vicetesoriere, determinare i poteri, gli eventuali compensi, solo se non soci e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso - per:-----

- coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate, di acquisto dei beni, opere, merci e servizi, di impegno e liquidazione dei pagamenti, di anticipazione e rimborso dei fondi spese, di formazione dei Bilanci; curare la tenuta degli Inventari, del Giornale di Cassa, delle note, fatture e degli altri documenti contabili, inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari ed alle variazioni patrimoniali;-----

15/5 deliberare la nomina a soci effettivi di coloro che ne hanno fatto richiesta e ad associati sostenitori ai sensi dell'art. 3/2.b del presente Statuto; nominare i Benemeriti e gli Onorari;-----

15/6 Deliberare, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per: la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci e l'espletamento del Servizio di cassa, quest'ultimo affidato, di regola, ad una banca designata dal Consiglio di Amministrazione;-----

15/7 Stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni (artt.2/2,), anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici; compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessario od utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione (art.2);-----

15/8 Presentare all'Assemblea dei Soci il Bilancio preventivo e quello consuntivo, ciascuno corredato da una Relazione che illustri il contenuto del Bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni del Bilancio nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati;-----

15/9 Istituire, regolare e sciogliere Organi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni, anche permanenti e con la partecipazione di non Soci, che propongono iniziative e programmi di lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;-----

15/10 Assumere e dimettere dipendenti, fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico; nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi, nel rispetto del combinato disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 460/97; successivo comma 6, lettera c), che stabilisce un limite alla corresponsione ai componenti organi amministrativi o di controllo di emolumenti individuali annui in misura non superiore al compenso massimo previsto dal D.P.R. 645/94 e dal D.L. 239/95, convertito nella L. 3 agosto



1995 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; e comma 6 lettera e), che stabilisce un limite alla corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi in misura non superiore oltre il 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.-----

15/11 Riscontrare, anche eventualmente dandone mandato al Presidente o a uno dei Consiglieri, le richieste di dati e documenti e le istanze di verifica e controllo che pervengano dall'Associazione Nazionale.-----

-----**Capo III -- Collegio dei Revisori**-----

-----**ART. 16 - Composizione Collegio Revisori**-----

16/1 Il Collegio dei Revisori é composto da tre persone, anche non socie, nominate dall'Assemblea dei Soci, delle quali una con funzioni di Presidente, scelte di preferenza tra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti e negli Albi professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, in altri Albi Professionali o tra persone con esperienza in materia contabile-finanziaria, che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

16/2 Possono fare parte del Collegio, in soprannumero, una persona designata dall'AIL Nazionale ed una o due persone designate a norma di legge o di particolari convenzioni.-----

16/3 I Revisori durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari. Svolgono le loro funzioni gratuitamente e sono rieleggibili;-----

16/4 In mancanza, per qualsiasi motivo, di deliberazione assembleare, provvede al riguardo l'Organo amministrativo dell'AIL.-----

-----**ART. 17 - Competenze Collegio Revisori**-----

Al Collegio dei Revisori compete:-----

17/1 Controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti, l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del Bilancio alle risultanze contabili;-----

17/2 Presentare all'Assemblea dei Soci una propria Relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;-----

17/3 Provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione, per approvare la delibera di sostituzione di cui all'articolo 11/6 e quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto.-----

-----**Capo IV - Collegio dei Proviviri**-----

-----**ART. 18 - Composizione e attribuzione Collegio Proviviri**-----



18/1 L'Assemblea dei Soci, ove e quando lo ritenga può nominare il Collegio dei Proviviri, composto da tre persone - anche non socie - nominandone, tra esse, il Presidente.-----

18/2 I Proviviri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.-----

18/3 Compete al Collegio dei Proviviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli Soci, tra questi e gli Organi dell'Associazione, su richiesta scritta, motivata e tempestiva degli interessati, ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione.-----

-----**ART. 19 - Comitato Scientifico**-----

19/1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Scientifico, composto anche da persone non socie, designandone il Presidente. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.-----

19/2 Il Comitato Scientifico avrà il compito di suggerire indicazioni specifiche per il migliore utilizzo dei fondi dell'Associazione, in relazione alle attività di assistenza, studio e ricerca. A tale scopo il Comitato collaborerà con il Consiglio di Amministrazione;-----

il suo Presidente o altro membro da questi designato, potrà partecipare alle sedute del Consiglio stesso senza diritto di voto.-----

19/3 Il Comitato viene convocato dal suo Presidente nei tempi idonei per lo svolgimento della propria attività e con libertà di forme. Il Comitato curerà la redazione di un succinto verbale delle suddette adunanze.-----

-----**PARTE TERZA**-----

-----**DISPOSIZIONI FINALI**-----

-----**ART. 20 - Scioglimento ed estinzione**-----

20/1 L'Associazione si scioglie qualora il numero degli iscritti sia inferiore a venti, se nel termine di sei mesi questo numero non è ricostituito.-----


20/2 L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei Soci, convocata e costituita a norma degli articoli 7 e 8, con delibera presa e verbalizzata a norma degli articoli 9/2 e 10/5 precedenti. L'Assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;-----

20/4 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

20/3 In mancanza, per qualsiasi motivo, di deliberazione assembleare, provvede al riguardo l'Organo Amministrativo dell'AIL.-----

-----**ART. 21 - Rinvio**-----

Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile nonché le norme dello Statuto dell' AIL NAZIONALE (in speciale modo quanto disposto dagli articoli 24 bis e 24 ter) e tutte le altre disposizioni di legge applicabili in materia di Enti non lucrativi.-----




L  
à  
li  
di  
tà  
to  
--  
--  
gli  
esi  
--  
nta  
gli  
orma  
pera  
no o  
del  
egli  
del  
--  
nque  
nale,  
--  
zione  
ativo  
--  
--

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE nei miei rogiti,

che si compone di n. 10 fogli e si rilascia

per gli usi esenti dal bollo  
Andria, il 18 febbraio 2013



*Luigi Scudato*